

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 117

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 ottobre 2014)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D78/14

Roma 13 ottobre 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Ono Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014.

In considerazione della scadenza della delega, mi riservo di trasmettere il parere del Garante per la protezione dei dati personali non appena sarà acquisito.

Cui scilicet

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di disegno di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione al disposto della legge 6 agosto 2013, n. 96, con la quale è stata conferita delega al Governo per il recepimento delle direttive europee elencate nei relativi allegati e, in particolare, della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo (indicata nell'allegato B).

Lo scopo principale della direttiva è quello di prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati – in materia penale - dalla competenti autorità giurisdizionali nazionali e finalizzati alla protezione delle vittime di reato avverso il pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti assoluti; in senso direttamente strumentale, è quindi previsto che tale riconoscimento comporti l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno Stato membro, all'interno del territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto (e che si identifica specificamente in quello in cui la persona protetta soggiorni o risieda ovvero manifesti l'intenzione di soggiornare o risiedere).

Pertanto, lo schema di decreto regola, sul piano processuale, i presupposti per il riconoscimento all'estero degli effetti di una misura protettiva adottata dalle autorità nazionali, nonché quelli necessari per il riconoscimento nel nostro territorio di un provvedimento adottato da autorità di altro Stato membro.

Vengono altresì regolamentati i profili relativi alla competenza ad adottare i provvedimenti modificativi del contenuto e degli effetti della misura protettiva, le eventuali causali che possono legittimare la revoca del riconoscimento degli effetti del provvedimento, nonché il punto relativo alle misure adottabili da parte delle autorità nazionali in ipotesi di trasgressione delle prescrizioni imposte a seguito del riconoscimento degli effetti della misura protettiva.

Lo schema di decreto legislativo è articolato in cinque capi e in diciassette articoli.

L'articolo 1 (Disposizioni di principio e di attuazione), che apre a propria volta il capo I dello schema di decreto – contenente le disposizioni generali - enuncia le finalità del decreto legislativo e il principio in base al quale l'attuazione della direttiva viene operata in senso conforme rispetto ai principi dettati dalla Carta costituzionale in materia di diritti fondamentali della persona, oltre che di diritto a un processo equo.

L'articolo 2 (Definizioni) contiene la definizione di alcuni concetti ricorrenti nel corpo dell'articolato, al fine specifico di consentire una migliore leggibilità del testo.

Pregiudiziale, sul punto, è la definizione del concetto di "ordine di protezione europeo" quale la misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per l'estensione degli effetti di una misura protettiva all'interno di altro Stato membro, in cui la persona oggetto della protezione soggiorni o risieda (o intenda soggiornare o risiedere).



In riferimento a tali definizioni, si è ritenuto preferibile trasporre quelle contenute nel testo della direttiva anziché adottare nozioni mutuata dalle disposizioni processuali nazionali e, quindi, di identificare la vittima del reato come “persona protetta” e l’autore della condotta che ha determinato l’adozione della misura protettiva come “persona che determina il pericolo” e – analogamente – si è ritenuto di trasporre la nozione di “misura di protezione”. Tale scelta è finalizzata a evitare problematiche interpretative che potrebbero derivare dalle discrasie tra i sistemi processuali degli Stati membri, in particolare riferimento alla regolamentazione della fase processuale di riconoscimento degli effetti di una misura adottata all’estero.

Particolarmente rilevante, nell’ambito dell’articolo relativo alle definizioni generali, è la descrizione delle nozioni di “Stato di emissione” (ovvero quello al cui interno è stata emessa la misura protettiva) e di “Stato di esecuzione” (ovvero quello nel cui territorio vengono riconosciuti gli effetti di misura emessa in altro Stato membro).

L’articolo 3 (Autorità competenti) recepisce il disposto della direttiva che impone agli Stati membri di designare le autorità competenti a emettere e riconoscere gli ordini di protezione europei, indicando in tal senso le autorità giurisdizionali nazionali e il Ministero della giustizia e rinviando alle rispettive attribuzioni conferite nell’ambito del decreto; a propria volta, lo stesso articolo 3 – in ottemperanza al disposto dell’articolo 4 della direttiva – attribuisce al Ministero della giustizia il ruolo di Autorità centrale, specificamente competente alla ricezione e alla trasmissione degli ordini di protezione (oltre che della misura di protezione posta a monte), pur venendo dettato il principio in base al quale è comunque ammesso - fatta salva la necessità di informarne la stessa Autorità centrale - lo scambio diretto tra informazioni tra autorità giurisdizionali nei limiti previsti dallo stesso decreto.

L’articolo 4 (Modifica all’articolo 282-*quater* del codice di procedura penale) apre il capo II dello schema di decreto, dettante le disposizioni in materia di emissione dell’ordine di protezione europeo da parte delle autorità nazionali e le modalità di trasmissione all’estero.

Tale articolo contiene l’unica modifica prevista al codice di rito, attraverso l’introduzione di un secondo comma nel suddetto articolo e prevedente – in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva – che, al momento dell’emissione di una delle misure protettive previste dall’ordinamento nazionale (e, specificamente, di quelle previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito), la persona “offesa”, secondo la definizione del diritto processuale interno, sia informata della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L’articolo 5 (Procedimento di emissione dell’ordine di protezione europeo) regola i profili processuali propedeutici all’emissione di un ordine di protezione all’interno del territorio nazionale.

Viene quindi previsto che la competenza si incardini in capo al giudice che ha disposto l’applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 282-



bis e 282-ter del codice di rito, da identificare come gli specifici provvedimenti, non aventi natura custodiale che – nell’ordinamento nazionale – perseguono le finalità puntualmente indicate nel “considerando” della direttiva, ovvero quelle di “proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un’altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l’integrità fisica, psichica e sessuale di detta persona, ad esempio prevenendo rapimenti, stalking e altre forme indirette di coercizione e che mirano a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti”.

Il giudice procedente, in tal caso, provvede a emettere un ordine di protezione europeo su richiesta della persona protetta che intenda trasferirsi (o che già si sia trasferita) nel territorio di altro Stato membro; l’istanza viene valutata dal giudice senza ulteriori adempimenti procedurali e il provvedimento di accoglimento deve contenere gli elementi formali indicati nello stesso articolo 5, a propria volta facente rinvio al modello di cui all’allegato A (corrispondente a quello allegato alla direttiva).

Viene altresì previsto che il provvedimento che rigetti o dichiari inammissibile la richiesta sia ricorribile per cassazione, secondo il procedimento regolato dall’articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (dettante disposizioni recettive della decisione quadro 2002/584/GAI, in materia di mandato d’arresto europeo), integralmente richiamato con la sola eccezione del comma 2, non applicabile in via logica alla materia in questione.

L’articolo 6 (Trasmissione dell’ordine di protezione europeo) prevede che, a seguito della pronuncia dell’ordine di protezione, l’autorità giurisdizionale provveda alla sua trasmissione nei confronti della competente autorità dello Stato di esecuzione, tramite il Ministro della giustizia (a propria volta designato a comunicare all’autorità procedente il successivo ed eventuale rifiuto di riconoscimento, da comunicare successivamente alla persona protetta).

L’articolo 7 (Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo) apre il capo III dello schema di decreto, dettante le disposizioni in materia di riconoscimento da parte della autorità nazionale degli effetti dell’ordine di protezione emesso in altro Stato membro.

Viene ivi stabilito che la relativa competenza sia attribuita alla Corte d’appello, secondo un modello già stabilito da varie disposizioni di carattere processuale aventi quale oggetto il riconoscimento nel nostro Stato degli effetti di provvedimenti in materia penale emessi all’estero (tra cui, l’articolo 701 del codice di procedura penale in materia di estradizione all’estero, la legge 22 aprile 2005, n. 69 in materia di mandato di arresto europeo e la legge 7 settembre 2010, n. 161, in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze penali in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI). Dal punto di vista della competenza territoriale, questa viene individuata in riferimento al luogo in cui – in sede di richiesta di pronuncia dell’ordine di protezione europeo – la persona protetta abbia dichiarato di soggiornare o risiedere (o manifestato l’intenzione di soggiornare o risiedere).



Gli articoli 8 (Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo) e **9** (Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento) dettano gli elementi propedeutici al riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione e la relativa fase processuale, secondo un modello che attua il disposto degli articoli 8 e 9 della direttiva e che richiama - in alcuni punti - la normativa dettata dalle richiamate leggi nn. 69 del 2005 e 161 del 2010, differenziandosene però su alcuni significativi aspetti conseguenti alla particolarità dei provvedimenti oggetto del riconoscimento.

Viene quindi previsto, riprendendo lo specifico disposto dell'articolo 9 della direttiva, che la Corte d'appello decida sul riconoscimento senza formalità e – conseguentemente – senza alcun previo contraddittorio, da ritenere non compatibile con la natura cautelare dei provvedimenti da adottare.

E' altresì previsto, in specifica ottemperanza allo stesso articolo 9 della direttiva, che la Corte d'appello – in sede di riconoscimento – imponga alla persona che determina il pericolo una misura cautelare prevista dall'ordinamento nazionale e idonea ad attuare le prescrizioni contenute nell'ordine di protezione europeo e, quindi, una di quelle previste dai già citati articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito.

L'articolo 9 prevede altresì le causali idonee a legittimare il non riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione; tra esse, in particolare, vanno menzionate quelle relative alla non corrispondenza degli obblighi imposti nell'ordine di protezione con quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno e quella attuativa del principio della “doppia incriminazione”, in base al quale è necessario che il fatto per il quale si procede nello Stato membro sia previsto come reato dalla legislazione nazionale.

In ordine a tale aspetto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n.161 del 2010, si opera una deroga a tale principio nel caso in cui il fatto rientri comunque tra quelli elencati dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n.69 e sia punito con una pena non inferiore a quella ivi prevista (secondo un sistema già riconosciuto, in riferimento al mandato d'arresto europeo, come conforme ai principi di eguaglianza e non discriminazione, si veda CGUE 3 maggio 2007, causa C/303-05).

E' previsto che, in caso di rifiuto di riconoscimento, la decisione sia impugnabile in cassazione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge n.69 del 2005, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 12 della l. n.161 del 2010.

L'articolo 10 (Esecuzione conseguente al riconoscimento), in conformità all'articolo 11 della direttiva, detta le modalità di esecuzione del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (per le quali la direttiva stessa stabilisce la competenza esclusiva dello Stato di esecuzione), prevedendo che il provvedimento vada comunicato – oltre che alla persona protetta e, tramite la competente autorità dello Stato di emissione, alla persona che determina il pericolo (l'uso dell'avverbio “anche” sta però a significare che la comunicazione



può avvenire tramite i competenti uffici dello Stato di esecuzione quando risulti che la persona che determina il pericolo si trovi nel suo territorio) - alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo di soggiorno o residenza della persona protetta, secondo uno schema ricalcato sul disposto dell'articolo 282-*quater* del codice di rito, dettante gli obblighi di comunicazione conseguenti all'emissione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter*.

Viene ivi regolato, altresì, uno degli aspetti maggiormente problematici della direttiva, ovvero quello relativo ai provvedimenti adottabili dallo Stato di esecuzione in caso di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (profili in relazione ai quali la direttiva stessa prevede un ampio ventaglio di misure astrattamente adottabili dagli Stati membri, che vanno dalla previsione di sanzioni penali – qualora la trasgressione sia di per sé idonea a configurare un reato secondo le legislazioni nazionali – all'adozione di misure non penali, prevedendosi il possibile ricorso a misure di natura cautelare).

L'opzione adottata è stata quindi quella di prevedere che, in tutti i casi in cui – a seguito della trasgressione e sulla base di una valutazione rimessa alla competente Corte d'appello previa istanza del Procuratore generale – sulla base dell'ordinamento interno sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate all'esito del riconoscimento dell'ordine di protezione, può prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva maggiormente afflittiva.

Inoltre, ulteriore elemento caratterizzante è rappresentato dalla necessaria limitazione temporale della durata della misura per un periodo non superiore ai trenta giorni; tale meccanismo è strumentale alla considerazione in base alla quale, in ottemperanza a quanto stabilito **dall'articolo 11** (Decisioni sulla validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo, che apre il titolo IV del provvedimento), l'autorità competente dello Stato di emissione ha la potestà esclusiva di valutare i presupposti per la modifica del contenuto della misura di protezione e per l'eventuale applicazione di una misura maggiormente afflittiva, a seguito della quale soccorreranno – eventualmente - i meccanismi processuali dettati da altre fonti relative al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati in materia penale.

L'articolo 11, oltre a quanto sopra accennato, prevede altresì che le autorità dello Stato di emissione siano competenti in ordine a tutte le decisioni relative a proroga, riesame, modifica, annullamento ovvero sostituzione della misura di protezione e che – in tali casi, così come in quelli relativi alla pronuncia di una sentenza in ordine ai relativi fatti – debba esserne data immediata informazione alle competenti autorità dello Stato di esecuzione.

L'articolo 12 (Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo) si raccorda direttamente con il precedente, prevedendo che – a seguito della comunicazione in ordine all'intervenuta modifica della misura di protezione – la competente Corte d'appello possa revocare o sostituire le misure adottate in sede di riconoscimento ovvero modificarne le modalità di esecuzione. E' altresì previsto che la Corte d'appello dichiari la cessazione



dell'efficacia del riconoscimento in una serie di casi, analiticamente indicati, tra cui vanno menzionati quello della intervenuta modifica della misura di protezione da parte dello Stato di emissione, in modo tale da non comportare alcuna corrispondenza con quelle previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di rito, quello dell'intervenuto allontanamento della persona protetta dal territorio nazionale ovvero quelli concretizzati dall'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva o di una misura cautelare custodiale (nello Stato di emissione o nel territorio nazionale); è altresì prevista, quale ipotesi di cessazione degli effetti, la causa rappresentata dal riconoscimento – ai sensi della l. n.161 del 2010 – di una sentenza di condanna emessa in altro Stato membro.

Inoltre, in ottemperanza all'art.14, paragrafo 1, lett. *b*), della direttiva, viene previsto che la cessazione dell'efficacia vada dichiarata nel caso in cui siano scaduti, in base alla nostra legislazione, i termini massimi di applicazione della misure cautelari adottate in sede di riconoscimento (coincidenti con quelli previsti dall'articolo 308 del codice di rito).

Viene inoltre previsto che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile per cassazione, sempre ai sensi del già richiamato articolo 22 della l. n.69 del 2005.

Il capo V dello schema di decreto contiene le relative disposizioni finali.

L'articolo 13 (Informazioni alla Commissione europea) individua nel Ministero della giustizia l'organo competente a fornire alla Commissione europea, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni in ordine al numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti (in attuazione dell'articolo 22 della direttiva).

L'articolo 14 (Rapporti con altri accordi e intese) fa salvi eventuali accordi in materia già conclusi con altri Stati membri, purché tali da non pregiudicare l'attuazione degli obiettivi minimi previsti dalla direttiva.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali, in coerenza con il punto n.36 del "considerando", in base al quale gli stessi devono essere trattati in conformità con la decisione quadro 2008/977/GAI; si prevede quindi, quale principio generale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo I, del codice in materia di protezione dei dati personali, con ulteriori disposizioni di dettaglio richiamanti specifiche norme della decisione quadro.

L'articolo 16 (Disposizioni finanziarie) detta la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale l'attuazione della direttiva non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio statale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**TITOLO : "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL'ORDINE DI
PROTEZIONE EUROPEO"**

Referenti dell'Amministrazione proponente:

dr. Attilio Mari - (attilio.mari@giustizia.it) - 06 68852663

dr.ssa Maria Sabina Calabretta (mariasabina.calabretta@giustizia.it) - 06
68852966

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, la direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

Le problematiche che si intende risolvere con il provvedimento in esame sono rappresentate:

- a) dalla necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale dei meccanismi finalizzati a garantire il reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, di decisioni adottate dalle competenti autorità giurisdizionali finalizzate alla protezione delle vittime di reato contro atti di rilevanza penale e, in particolare, aventi lo scopo di garantire la persona protetta contro condotte astrattamente idonee a metterne in pericolo l'integrità fisica, psichica e sessuale ovvero la libertà morale, in tutti i casi in cui quest'ultima si trasferisca (o abbia intenzione di trasferirsi) nel territorio di altro Stato membro;
- b) dalla necessità di regolamentare i presupposti che, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità giurisdizionali nazionali, consentano di dar luogo al riconoscimento dei suoi effetti da parte degli altri Stati membri e, specularmente, di regolamentare le modalità di riconoscimento delle decisioni adottate dalle autorità di altro Stato membro;
- c) dall'esigenza, di ordine generale, di fornire adeguati strumenti di protezione ai cittadini del nostro Stato che intendano trasferirsi o soggiornare all'estero e a quelli degli altri Stati membri che intendano trasferirsi o soggiornare in Italia,



attraverso l'introduzione di un particolare strumento giuridico modellato sulla base degli istituti processuali tipici delle misure cautelari personali.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad un effettivo rafforzamento della tutela dei diritti delle vittime di reato.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- a) nel breve periodo, è quello di conferire un'efficace tutela a vantaggio delle vittime di reato e finalizzata a evitare la commissione di fatti potenzialmente lesivi di diritti assoluti della persona anche nei casi in cui la vittima stessa si trasferisca al di fuori del territorio nazionale e verso quello di altro Stato membro;
- b) nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo saranno rappresentati:

- a) dal numero dei provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali nazionali i cui effetti siano idonei a essere riconosciuti da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri;
- b) dalla rispondenza dei procedimenti instaurati di fronte alle autorità giurisdizionali nazionali – finalizzati al riconoscimento all'interno del territorio nazionale dei provvedimenti emessi dalle autorità degli altri Stati membri – alle esigenze di celerità nella tutela della persona protetta che stanno alla base della direttiva;
- c) dall'efficacia del reciproco scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, con particolare riferimento all'autorità centrale designata in ottemperanza al disposto della direttiva.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatori:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli



appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria, specificamente coinvolti in relazione all'esecuzione di atti aventi finalità cautelare o precautelare.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone indagate o imputate in un procedimento penale (pendente nel territorio nazionale ovvero all'estero), quelle assunti la veste di persona offesa, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

Non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia.

Nella predisposizione del testo, si è peraltro tenuto adeguato conto della normativa con la quale sono state recepite altre decisioni quadro dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti giurisdizionali (e, in particolare, della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato d'arresto europeo e della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze emesse dai singoli Stati membri con cui sia stata disposta una pena detentiva).

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la direttiva 2011/99/UE e l'assenza nell'ordinamento statale di istituti giuridici idonei – a legislazione vigente – ad attuare gli obiettivi della direttiva.

Il mancato recepimento della direttiva esporrebbe il nostro Paese alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del TFUE per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione regolatoria prescelta, privilegia il livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva 2011/99/UE, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato. Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili, tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva.

Nella predisposizione del testo si è tenuta presente la tecnica normativa adottata in sede di recepimento di altre decisioni quadro relative alla materia penale, quali le decisioni quadro 2002/584/GAI (in tema di mandato d'arresto europeo) e la 2008/909/GAI (in tema di reciproco riconoscimento di sentenze penali che irrogano pene detentive).



Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona offesa. Segna un passo avanti nell'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (con particolare riferimento ai diritti menzionati negli artt. 2, 5, e 8) e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione della giustizia senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; pertanto, non si ravvisano condizioni o fattori che possano condizionare la regolare attuazione delle nuove disposizioni.



Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla direttiva. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti della persona, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati, gli operatori di polizia giudiziaria e gli ausiliari del magistrato.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento medesimo.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame, sulla base dei flussi statistici forniti dalle competenti articolazioni interne, i seguenti aspetti:

- a) analisi in ordine al numero di provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali nazionali e oggetto di riconoscimento da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri;



- b) analisi in ordine al numero di provvedimenti emessi dalle autorità di altri Stati membri e oggetto di riconoscimento da parte delle competenti autorità giurisdizionali nazionali;
- c) analisi in ordine alla durata dei procedimenti instaurati di fronte alle autorità giurisdizionali nazionali.

Sulla base delle conclusioni della V.I.R. si potrà verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e potranno trarsi utili elementi per fornire dati conoscitivi alla Commissione europea (contenuti nella relazione periodica richiesta dalla direttiva).

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio risponde al livello minimo di regolazione comunitaria e risulta coerente con l'obiettivo di non introdurre livelli superiori a quelli minimi.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO : “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL’ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO”

Referenti dell’Amministrazione proponente:

dr. Attilio Mari - (attilio.mari@giustizia.it) - 06 68852663

dr.ssa Maria Sabina Calabretta (mariasabina.calabretta@giustizia.it) – 06 68852966

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo attua la delega conferita al Governo con la legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo.

Il recepimento della direttiva è finalizzato al rafforzamento nella tutela delle vittime di reato, in coerenza con i principi dettati dalle fonti sovranazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Come premesso al punto n.1), il d.lgs. n.96 del 2013 delega il Governo al recepimento delle direttive elencate nei relativi allegati e secondo i criteri ivi stabiliti.

Il quadro normativo nazionale prevede, in senso generale, che - in presenza di pericolo di reiterazione di condotte delittuose (evidentemente implicanti esigenze di tutela della persona offesa) - l’autorità giudiziaria possa disporre l’applicazione delle misure cautelari previste dal libro IV del codice di procedura penale.

In particolare, nell’ambito delle misure coercitive previste dal capo II del libro IV, il legislatore ha introdotto quelle dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-*bis* e 282-*ter*, c.p.p.), specificamente finalizzate a garantire la persona offesa (mediante misure di carattere non custodiale) avverso condotte astrattamente idonee a ledere i beni giuridici rappresentati dall’integrità fisica, psichica e sessuale e dalla libertà morale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni proposte nello schema di decreto non vanno a incidere direttamente sulle norme contenute nel codice di rito, se non in riferimento all’aggiunta di un secondo comma nell’ambito del vigente testo dell’art.282-*quater* c.p.p. (regolante gli obblighi di comunicazione conseguenti all’adozione delle misure previste dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.).



Per il resto, le disposizioni regolano *ex novo* la materia relativa al riconoscimento (nell'ambito degli altri Stati membri e, specularmente, nel territorio nazionale) di misure adottate dalle competenti autorità e finalizzate alla protezione della persona offesa avverso le condotte individuate al precedente punto n.2).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale contenuta nell'art. 76 Cost. e deve considerarsi attuativo di specifici principi della Carta fondamentale. In particolare, può farsi riferimento all'art.24 (che tutela anche le situazioni processuali facenti capo alla persona offesa) nonché, in materia di diritti assoluti della persona, a quelli tutelati dagli artt. 2 e 14.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia processuale penale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo è in materia processuale penale, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (direttiva 2011/99/UE), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti



fondamentali dell'Unione europea in materia di diritti assoluti della persona (artt. 2, 5 e 8).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (art. 2, 5, e 8 della CEDU).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Risultano precedenti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che – in riferimento alle fonti regolanti la specifica materia – hanno ribadito la rilevanza, sul piano dei principi fondamentali, della situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle vittime del reato (tra le altre, CGUE 14 settembre 2011, n.483, procedimenti riuniti C/483-09 e C/1-10)

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sul punto, può richiamarsi la copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo in ordine al contenuto delle situazioni giuridiche tutelate dagli artt.2 (diritto alla vita), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva 2011/99/UE. Non sono necessari ulteriori provvedimenti attuativi

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In riferimento al quadro normativo nazionale, il testo introduce la nozione di “ordine di protezione europeo” che, in considerazione della sua centralità nell'ambito della direttiva, deve essere recepito nell'ordinamento interno. In relazione al complessivo impianto sistematico della direttiva, è apparsa altresì come soluzione preferibile l'introduzione delle nozioni di “persona che determina il pericolo” e “persona protetta”,



in luogo delle corrispondenti definizioni normative contenute nel sistema processuale di diritto interno.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto non contiene modifiche alla legislazione vigente, fatta salva l'aggiunta di un comma all'art.282-*quater* del codice di procedura penale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 6 agosto 2013, n. 96.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto della direttiva da attuare non ha necessitato di alcun supporto di carattere statistico.

Al fine di valutare le modalità di attuazione, con particolare riferimento al numero di procedimenti pendenti a seguito del recepimento della direttiva, i periodici monitoraggi (a propria volta necessari al fine di fornire le dovute informazioni alla Commissione europea) saranno eseguiti a cura degli uffici statistici di questa amministrazione.



RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto legislativo finalizzato a dare attuazione al disposto della legge 6 agosto 2013, n. 96, con la quale è stata conferita delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, in particolare della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo.

Scopo principale della presente direttiva è quindi quello di prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti – in materia penale – adottati dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, finalizzati alla protezione delle vittime di reato contro il pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti assoluti.

Il predetto schema di decreto legislativo, regola i presupposti per il riconoscimento all'estero degli effetti di una misura protettiva adottata dalle autorità nazionali, nonché quelli necessari per il riconoscimento nel nostro territorio di un provvedimento adottato da autorità di altro Stato membro, all'interno del territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

Articolo 1

(Disposizioni di principio e di attuazione)

Il predetto articolo ha una funzione meramente enunciativa delle finalità del decreto legislativo nonché il principio in base al quale l'attuazione della direttiva viene operata in senso conforme ai dettami della Costituzione in materia di diritti fondamentali della persona. Si evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione in parola.

Articolo 2

(Definizioni)

Il presente articolo contiene la definizione di concetti ricorrenti nel corpo dell'articolato tendente a dare luogo ad una migliore comprensione e una migliore leggibilità del testo in esame.

Elemento pregiudiziale è la definizione del concetto di "ordine di protezione europeo" quale misura adottata dalle autorità nazionali costituente il presupposto per l'estensione degli effetti di una misura protettiva all'interno di altro Stato membro in cui la persona oggetto di protezioni soggiorni o vi risiede.

Continuando nell'esame delle definizioni contenute nel predetto articolo si evince il carattere meramente esplicativo delle stesse.

Ne discende, quindi, che dall'esame dello stesso non discendono oneri e si sottolinea la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Articolo 3

(Autorità competenti)

L'articolo in esame ha come scopo quello di recepire il disposto della direttiva che impone agli Stati membri di designare le autorità competenti a emettere e riconoscere gli ordini di protezione europei, indicando come tali, le autorità giurisdizionali nazionali e il Ministero della giustizia. Quest'ultimo provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini



di protezione europei; tali adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 282 – quater del codice di procedura penale)

Tale articolo contiene l'unica modifica prevista al codice di rito, attraverso la introduzione di un secondo comma nel suddetto articolo e prevedente che, al momento della emissione di una delle misure protettive previste dall'ordinamento nazionale, la persona "offesa" sia informata della facoltà di chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo. La disposizione in parola non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nel caso in cui tale pronuncia dovesse essere oggetto di traduzione nella lingua della persona "offesa", tale adempimento può essere sostenuto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo)

La disposizione in parola regola i profili processuali propedeutici alla emissione di un ordine di protezione all'interno del territorio nazionale racchiudendo in sé, quindi, profili di carattere meramente procedimentale. I relativi adempimenti, in capo all'autorità giudiziaria, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ripercussioni significative sull'ordinaria attività giudiziaria.

Articolo 6

(Trasmissione dell'ordine di protezione europeo)

La disposizione prevede che, a seguito della pronuncia dell'ordine di protezione, l'autorità giurisdizionale provveda tempestivamente alla sua trasmissione al Ministero della giustizia, per la successiva trasmissione alla competente autorità dello stato di esecuzione, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Trattandosi di attività istituzionali ordinariamente espletate dal Ministero della giustizia in applicazione degli accordi e dei trattati di cooperazione giudiziaria con gli altri paesi, si ribadisce la possibilità di fronteggiare i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse annualmente disponibili.

Articolo 7

(Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo)

L'articolo in esame, individua le disposizioni in materia di riconoscimento da parte della autorità nazionale degli effetti dell'ordine di protezione emesso in altro Stato membro.

Viene individuata la competenza alla Corte d'Appello, da un punto di vista processuale, mentre dal punto di vista della competenza territoriale, questa viene individuata in riferimento al luogo in cui la persona abbia dichiarato di soggiornare o risiedere.

Dall'esame della stessa non deriva alcun effetto finanziario.

Articolo 8

(Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo)



e

Articolo 9 (*Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento*)

I predetti articoli dettano gli elementi propedeutici al riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione e la relativa fase processuale. Viene previsto che la Corte d'Appello decida sul riconoscimento senza formalità e senza alcun contraddittorio da ritenere non compatibile con la natura cautelare dei provvedimenti da adottare. L'articolo 9 prevede le causali idonee a legittimare il non riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione con quelli tipici delle misure coercitive previste dal diritto interno e quella attuativa del principio della "doppia incriminazione". Anche tali disposizioni hanno carattere meramente procedimentale e non si rinvengono, dalle stesse profili di nuova onerosità a carico dell'amministrazione della giustizia che provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle fattispecie applicative relative all'articolo 282 bis del c.p.p., si specifica che il ricorso alle modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis del c.p.p., potrà avvenire limitatamente ai delitti espressamente previsti al comma 6 del citato articolo 282 bis, e comunque quando il giudice ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

Articolo 10

(*Esecuzione conseguente al riconoscimento*)

Il presente articolo detta le modalità di esecuzione del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, prevedendo che il provvedimento vada comunicato oltre che alla persona protetta anche alla persona che determina il pericolo, alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali. Viene regolamentato uno degli aspetti maggiormente problematici della direttiva, ovvero sia quello relativo ai provvedimenti adottabili dallo Stato di esecuzione in caso di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Per quanto di competenza di questa amministrazione, si osserva che gli adempimenti informativi, di comunicazione e di natura procedimentale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(*Decisioni sulla validità ed efficacia dell'ordine di protezione europeo*)

La presente disposizione stabilisce la potestà esclusiva dello Stato di emissione a valutare i presupposti per la modifica del contenuto della misura di protezione e per l'applicazione di una misura maggiormente afflittiva. Prevede, oltre a quanto accennato, che le autorità dello Stato di emissione siano competenti in ordine a tutte le decisioni relative a proroga, riesame, modifica, annullamento della misura di protezione. Trattandosi solo di elementi procedimentali, ne deriva la sostanziale neutralità finanziaria della stessa disposizione.

Articolo 12

(*Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo*)



Il predetto articolo, raccordandosi con il precedente, prevede che la Corte d'Appello possa revocare e sostituire le misure adottate in sede di riconoscimento oppure modificarne le modalità di esecuzione. Viene previsto che la cessazione dell'efficacia vada dichiarata nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate; viene inoltre previsto che la decisione della Corte d'Appello sia ricorribile per cassazione. Trattandosi di adempimenti procedurali ordinariamente espletati da questa amministrazione, non si rinvengono profili di nuova onerosità.

Articolo 13

(Informazioni alla Commissione europea)

Viene individuato nel Ministero della giustizia l'organo competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in ordine al numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti. Si evidenzia la neutralità della disposizione in esame potendosi fronteggiare gli obblighi informativi con le risorse strumentali ed informatiche disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Rapporti con altri accordi e intese)

L'articolo fa salvi accordi già conclusi con altri Stati membri, tali da non pregiudicare l'attuazione degli obiettivi minimi previsti dalla direttiva. Non discendono oneri dall'esame del predetto articolo.

Articolo 15

(Protezione dati personali)

La disposizione regola la materia secondo cui gli stessi dati devono essere trattati in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. Non si rinvengono profili di onerosità.

Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame reca la clausola generale di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si conferma la validità della predetta clausola e si assicura l'espletamento degli adempimenti contemplati con le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regiame Generale dello Stato

 -6 OTT. 2014





SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 77 della Costituzione;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea per l'anno 2013 e, in particolare, l'allegato B;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Disposizioni di principio e attuazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo;
- b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;



- c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare;
- d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;
- e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione di una misura di protezione;
- f) Stato di emissione: lo Stato membro al cui interno è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo;
- g) Stato di esecuzione: lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.

ART. 3

(Autorità competenti)

1. In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonché della corrispondenza ad essi relativa.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.

CAPO II

Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero

ART. 4

(Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale)

1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
« **1-bis.** Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo. ».

ART. 5

(Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo)

1. L'ordine di protezione europeo è emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.
2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.



3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo è emessa in conformità al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:
- a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace;
 - b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;
 - c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonché indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità che ha emesso il provvedimento;
 - d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo;
 - e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;
 - f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice penale, e relativo periodo di applicazione;
 - g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché dati di contatto di tale persona;
 - h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.
4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n.69.

ART. 6

(Trasmissione dell'ordine di protezione europeo)

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticità del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.
2. Qualora l'autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.

CAPO III

Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero

ART. 7

(Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo)

1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.



ART. 8

(Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo)

1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.
2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalità entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.
3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.

ART. 9

(Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento)

1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.
2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo quando:
 - a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;
 - c) la misura di protezione è stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale, salvo che lo stesso rientri nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 8, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69 e sia punito nello Stato di emissione con una pena corrispondente a quella ivi prevista;
 - d) la persona è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
 - e) i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata una causa di estinzione del reato o della pena;
 - f) per i fatti per i quali è stato emesso l'ordine di protezione è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
 - g) sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano;
 - h) la misura di protezione è stata applicata dallo Stato di emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;
 - i) la misura di protezione è stata adottata nello Stato di emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
3. Avverso la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n.69.



4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorità giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di emissione.

ART. 10

(Esecuzione conseguente al riconoscimento)

1. Quando è emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne dà comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorità competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.
2. Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilità di una misura più grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.
4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.
5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione. La comunicazione è effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.

CAPO IV

Decisioni sulla validità ed efficacia del titolo e cessazione degli effetti

ART. 11

(Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo)

1. Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresì alla medesima autorità l'applicazione di più gravi misure cautelari.
2. Quando l'autorità giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, ne informa senza indugio le competenti autorità dello Stato di esecuzione, secondo le modalità indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, dà comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.

ART. 12

(Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo)

1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9,



comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo 8, può revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalità di applicazione.

2. La Corte d'appello, con le medesime modalità stabilite al comma 1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento dell'ordine di protezione quando:
 - a) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo;
 - b) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non vi è corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale;
 - c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta non si trova all'interno del territorio nazionale;
 - d) in riferimento al fatto in relazione al quale è stata disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;
 - e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
 - f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
 - g) nei confronti della persona che determina il pericolo è stato pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro Stato membro, ai sensi della legge 7 settembre 2010, n.161, attuativa della decisione quadro 2008/909/GAI.
3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.
4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalità indicate nell'articolo 6.
5. Avverso la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n.69.

CAPO V

Disposizioni finali

ART. 13

(Informazioni alla Commissione europea)

1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalità di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorità competenti.



ART. 14

(Rapporti con altri accordi e intese)

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalità di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.

ART. 15

(Protezione dei dati personali)

1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla Parte II, Titolo I dello stesso codice.
2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità dello Stato di emissione.
3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analogha comunicazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione.
4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere:
 - a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;
 - b) che sia data evidenza alla competente autorità dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.
5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento è ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalità e che le autorità competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalità e nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalità:
 - a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;
 - b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A
(di cui all'articolo 5, comma 3)

Ordine di protezione europeo

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

a) Informazioni sulla persona protetta:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

nello Stato di emissione:

nello Stato di esecuzione:

in altro luogo:



Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Alla persona protetta è stata concessa assistenza legale gratuita nello Stato di emissione (qualora tale informazione sia disponibile senza ulteriori indagini)?

Sì.

No.

Non noto.

Qualora la persona protetta sia un minore o sia legalmente incapace, informazioni sul suo tutore o rappresentante:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Indirizzo/ufficio:

b) La persona protetta ha deciso di risiedere o già risiede nello Stato di esecuzione, o ha deciso di soggiornarvi o già vi soggiorna.

Data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione (se nota):

Periodo o periodi di soggiorno (se l'informazione è disponibile):



c) Sono stati forniti dispositivi tecnologici alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione?

Sì; si prega di indicare sinteticamente i dispositivi usati:

No.

d) Autorità competente che ha emesso l'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo completo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome/i:

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:



e) Identificazione della misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo:

La misura di protezione è stata adottata il (data: GG-MM-AAAA):

La misura di protezione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della misura di protezione (se disponibile):

Autorità che ha adottato la misura di protezione:

f) Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze, inclusa, ove applicabile, la classificazione del reato che hanno portato all'adozione della misura di protezione di cui alla lettera e):

g) Indicazioni concernenti i divieti o le restrizioni imposte dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo:

Natura dei divieti o delle restrizioni: (è possibile contrassegnare più caselle):

divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare con esattezza per quali località, luoghi o zone definite vige il divieto di frequentazione imposto alla persona che determina il pericolo);

divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro (se si è contrassegnata questa casella, si prega di fornire eventuali dettagli pertinenti);

divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare con esattezza la distanza che la persona che determina il pericolo deve osservare nei confronti della persona protetta);

Si prega di indicare il periodo di applicazione dei summenzionati divieti o delle restrizioni imposte alla persona che determina il pericolo:

Indicazione dell'eventuale sanzione in caso di violazione del divieto o della restrizione:



h) Informazioni sulla persona che determina il pericolo alla quale sono imposti i divieti o le restrizioni di cui alla lettera g):

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

nello Stato di emissione:

nello Stato di esecuzione:

in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Si prega di fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):

Alla persona che determina il pericolo è stata concessa assistenza legale gratuita nello Stato di emissione (qualora tale informazione sia disponibile senza ulteriori indagini)?



Sì.

No.

Non noto.

i) Altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui potrebbe essere esposta la persona protetta (informazioni facoltative):

j) Altre informazioni utili (ad esempio, se disponibili e necessarie, informazioni sugli altri Stati in cui sono state in precedenza adottate misure di protezione in relazione alla stessa persona protetta):

k) Si prega di completare:

è stata già trasmessa a un altro Stato membro una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la sentenza);

è stata già trasmessa a un altro Stato membro una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI (se si è contrassegnata questa casella, si prega di indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la decisione sulle misure cautelari).

Firma dell'autorità che emette l'ordine di protezione europeo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nell'ordine sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):



ALLEGATO B
(di cui all'articolo 10, comma 5)

**SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA ADOTTATA SULLA BASE
DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO**

a) Informazioni sull'identità della persona che determina il pericolo:

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile);

b) Informazioni sull'identità della persona protetta:

Cognome:



Nome/i:

Cognome da nubile o cognome precedente, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile);

c) Informazioni sull'ordine di protezione europeo:

Ordine emesso il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso l'ordine:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

d) Informazioni sull'autorità competente per l'esecuzione della misura di protezione eventualmente adottata nello Stato di esecuzione in conformità all'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:



Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Violazione degli obblighi o delle restrizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione a seguito del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La violazione riguarda i seguenti divieti o restrizioni (è possibile contrassegnare più caselle):

divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;

divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro;

divieto o regolamentazione di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito;

eventuali altre misure, corrispondenti alla misura di protezione alla base dell'ordine di protezione europeo, adottate dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione a seguito del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo.

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo, data e circostanze specifiche):

Misure adottate nello Stato di esecuzione a seguito della violazione:

Possibile conseguenza giuridica della violazione nello Stato di esecuzione:



Altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

Descrizione degli elementi conoscitivi:

f) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome/i:

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile).





*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D78/14

Roma 3 novembre 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Così Presidente facendo seguito alla nota del 13 ottobre 2014, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo”, Le invio copia del parere, reso in data 30 ottobre 2014, dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Così detto

Maria Elena Boschi



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di “ordine di protezione europeo”.

Il provvedimento è adottato ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013), ed in particolare dell'articolo 1 e dell'allegato B.

Lo schema è stato predisposto all'esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Dipartimento per le politiche europee, cui ha fornito il proprio contributo, a richiesta, anche l'Ufficio del Garante.

RILEVATO

2. La direttiva 2011/99/UE prevede un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati in materia penale dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali finalizzati alla protezione di vittime di reati rispetto al pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti fondamentali.

In particolare la direttiva si applica alle "misure di protezione", cioè a quei provvedimenti volti a proteggere una persona da atti di rilevanza penale idonei a mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale, la dignità e la libertà personale della stessa, come ad esempio rapimenti, molestie, *stalking*, e altre forme di coercizione, al fine di prevenire nuovi atti criminali o di ridurre le conseguenze di quelli già posti in essere (considerando n. 9, dir. 2001/99/UE).

Lo schema di decreto legislativo regolamenta, sul piano processuale, i presupposti per il riconoscimento all'estero degli effetti di una misura di protezione adottata dalle autorità italiane, nonché quelli necessari per il riconoscimento in Italia degli effetti di un provvedimento emesso da autorità di altri Stati membri.

Lo schema –che si articola in cinque capi e diciassette articoli- reca, innanzitutto, la definizione di alcuni concetti importanti ricorrenti nel corpo dell'articolato, in linea con quanto previsto dalla direttiva (art. 2 dello schema).

Per "*misura di protezione*" si intende una decisione adottata in materia penale dall'organo nazionale competente, con la quale vengono applicati divieti o restrizioni volti a tutelare la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale e l'integrità sessuale della persona contro possibili atti a rilevanza penale. Per l'Italia il riferimento è alle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale (rispettivamente, "*allontanamento dalla casa familiare*" e "*divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*") (art. 5 dello schema).

"*Persona protetta*" e la persona fisica oggetto della protezione, mentre "*persona che determina il pericolo*" e la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni.

"*Ordine di protezione europeo*" è, invece, la decisione con cui, per continuare a tutelare la persona protetta, si dispone che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risiede o soggiorna.

Per l'Italia, "*autorità competenti*" ai sensi della direttiva (artt. 3 e 4) , sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie. Il ministero, in particolare, provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei.

Lo schema di decreto disciplina, poi, l'emissione dell'ordine di protezione europeo e la sua trasmissione all'estero (capo II), il riconoscimento nel nostro ordinamento dell'ordine di protezione emesso all'estero (capo III), le decisioni sulla validità ed efficacia del titolo e la cessazione dei suoi effetti (capo IV).

Di particolare interesse per l'Autorità è l'articolo 15 dello schema che reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

CONSIDERATO

3. Il considerando 36 della direttiva 2011/99/UE prevede che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della direttiva medesima debbano essere protetti conformemente, fra l'altro, alla Decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, concernente la protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Tale Decisione, com'è noto, non risulta ancora attuata in Italia malgrado le ripetute sollecitazioni dell'Autorità. Il Garante coglie, peraltro, l'occasione del presente parere per richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla necessità di assicurare la dovuta attuazione al predetto atto normativo europeo.

Il richiamo contenuto nella direttiva europea rende però necessario assicurare l'implementazione della Decisione-quadro limitatamente allo scambio di informazioni in materia di ordine di protezione europeo, al fine di evitare l'instaurazione di procedure d'infrazione contro l'Italia per mancato recepimento della direttiva stessa.

Al riguardo si osserva che il Governo ha provveduto ad una prima "attuazione parziale" della predetta Decisione GAI, in relazione alla direttiva 2011/82/UE concernente lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale. Ciò è avvenuto con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, sul cui schema il Garante ha reso parere, previa partecipazione, anche in quella circostanza, dell'Ufficio ad un tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (parere del 9 gennaio 2014).

Come in quell'occasione, anche in questo caso l'Ufficio, in apertura dei lavori del tavolo tecnico, pur consapevole della necessità di recepire la direttiva, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio la complessità ed i rischi di una "attuazione parziale" della decisione. Emerge infatti la difficoltà di adattare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nella Decisione-quadro –che è concepita, ovviamente, in relazione agli scambi informativi per ogni tipologia di cooperazione giudiziaria e di polizia- a scambi di dati fra autorità in specifici settori.

E' in questo contesto che si inseriscono le disposizioni dell'articolo 15 dello schema di decreto.

Innanzitutto si prevede, quale principio generale, l'applicazione ai trattamenti di dati effettuati ai sensi del decreto, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), e in particolare di quelle previste nella Parte II, Titolo I ("*Trattamenti in ambito giudiziario*") (art. 15, comma 1, dello schema).

Seguono, poi, ulteriori disposizioni di dettaglio in linea con specifiche norme della Decisione-quadro (cfr. in particolare, artt. 4, 8, 11, 17 e 18, Dec. 2008/977/GAI).

In tema di qualità dei dati, lo schema di decreto introduce l'obbligo per il Ministero della giustizia di informare immediatamente la competente autorità dell'altro Stato membro (di emissione o di esecuzione) ove risulti che siano stati, rispettivamente, ricevuti o ad essa tramessi dati incompleti o inesatti (art. 15, commi 2 e 3).

Di particolare importanza è il comma 4 dell'articolo in esame, che attribuisce all'interessato due "nuovi" diritti (oltre a quelli di cui all'articolo 7 del Codice) e cioè il diritto di ottenere:

- a) che i dati non vengano cancellati, ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;
- b) che sia data evidenza alla competente autorità dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.

Infine, l'articolo disciplina il corretto uso dei dati trattati a norma del decreto, stabilendo che siano utilizzati esclusivamente per finalità di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione e subordinando l'eventuale ulteriore trattamento degli stessi per altre finalità al rispetto dei principi di "compatibilità dei fini" e di necessità nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, lett. b), del Codice; art. 15, commi 5 e 6, dello schema).

RITENUTO

4. Come già evidenziato sopra, lo schema è stato predisposto all'esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, cui ha fornito il proprio contributo anche l'Ufficio del Garante, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di protezione dei dati personali. Da questo punto di vista, le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nell'articolo 15 dello schema non presentano profili di criticità.

Resta, nondimeno, l'esigenza di un perfezionamento del testo.

E' necessario, cioè, integrare lo schema con la designazione del Garante quale autorità nazionale preposta al controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto, controllo da esercitare nei modi previsti dal Codice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Decisione-quadro (art. 25 Dec.; cfr. anche art. 15 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 37).

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di "ordine di protezione europeo", con la seguente osservazione:


- a) lo schema sia integrato con la designazione del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità nazionale preposta al controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto, controllo da esercitare nei modi previsti dal Codice (punto 4).

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

